II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1977

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/406/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi e i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1974 in almeno uno degli Stati e che soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1976, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di alcune specie;

considerando che la Commissione, con decisione 77/146/CEE del 29 dicembre 1976 [3], ha prorogato per la maggior parte di queste varietà il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1976 e fino al 31 marzo 1977;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l'esame della domanda tedesca per queste varietà;

considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nella Repubblica federale di Germania a esami ufficiali in coltura; che i risultati di detti esami avevano condotto alla constatazione che esse non sono nella Repubblica federale di Germania, distinte o stabili;

considerando che per le varietà Wintergreen (festuca rossa) e Patora (loglio perenne) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati di esami nella Repubblica federale di Germania, che esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della direttiva suddetta);

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 56 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 64.

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà ;

considerando che altre varietà non fanno più parte della domanda tedesca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1977 :

Piante foraggere

1. Festuca rubra
commutata
Wintergreen

2. Lolium perenne
Patora

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità farà uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH